

Prot.149/07

Roma, 08 febbraio 2007

A tutti i Dirigenti Sindacali UNSA-
SNABCA-CONF.SAL

A tutti gli iscritti UNSA-SNABCA-
CONF.SAL

A tutti i lavoratori del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali

LORO

COMUNICATO N. 15/2007

**INCONTRO DI CONCERTAZIONE CON LE OO.SS.
DELL'AREA SEPARATA DELLA DIRIGENZA**

Si è tenuto ieri 7 febbraio alle ore 11 un incontro di concertazione con le OO.SS. dell'area separata della dirigenza, in merito al provvedimento di approvazione dei criteri di assegnazione delle funzioni dirigenziali.

Punti salienti del provvedimento sono:

- i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- la banca dati del personale dirigente;
- la pubblicità delle posizioni dirigenziali;
- il rinnovo degli incarichi e l'avvicendamento degli stessi.

In particolare si sottolinea che la proposta di questo Sindacato che " il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art.19, commi 5 - bis e 6 del decreto legislativo n.165/2001 avvenga previa verifica delle professionalità interne, prioritariamente dell'area dirigenziale e in subordine - con riferimento agli incarichi di cui al comma 6 - di quelle appartenenti all'area C in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza" è stata approvata e inserita nel testo del provvedimento in discussione.

Si allegano i provvedimenti di cui sopra.

Cordialità e saluti

LA SEGRETERIA NAZIONALE



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione
Servizio II

Verbale di concertazione del giorno 7 febbraio

Il giorno 7 febbraio 2007, alle ore 11,00 presso la sede del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Via del Collegio Romano n. 27, ha avuto luogo l'incontro di concertazione tra i componenti della delegazione dell'Amministrazione ed i rappresentanti della OO.SS come di seguito elencati, per l'esame della bozza del provvedimento di approvazione di criteri e modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS

**IL DIRETTORE GENERALE PER GLI AFFARI
GENERALI, IL BILANCIO, LE RISORSE UMANE
E LA FORMAZIONE**

CIDA/UNADIS

IL SEGRETARIO GENERALE

DIRSTAT

DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E LA PROMOZIONE

CGIL

**DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO**

CISL

DIREZIONE GENERALE PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

UIL

DIREZIONE GENERALE DEI BENI
ARCHEOLOGICI

UNSA/SNABCA

**DIREZIONE GENERALE PER
L'ARCHITETTURA E L'ARTE
CONTEMPORANEA**

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

**DIREZIONE GENERALE PER I BENI
LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI**

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

**DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO
DAL VIVO E LO SPORT**

**Al termine della riunione le parti concordano sulla bozza di
provvedimento di approvazione di criteri e modalità di attribuzione delle
funzioni dirigenziali.**

ROMA,

PER L'AMMINISTRAZIONE

Direttore Generale del Personale

PER LE OO.SS

CGIL (Rossi)

CISL (Minici - Calcara)

UIL (Nesta - Cerasoli)

UNSA/SNABCA (Fortunato – Quercia))

CIDA/UNADIS (Fasoli)

(DIRSTAT non sottoscrive)

IL MINISTRO

- Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l’attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;
- Visto, in particolare, l’articolo 19 della citata legge n. 165 del 2001, così come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;
- Visto l’articolo 20 del CCNL della dirigenza dell’Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- Considerato, inoltre, che il conferimento di funzioni dirigenziali, essendo strettamente legato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, presuppone la valutazione dell’idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire gli obiettivi posti dal potere esecutivo, così come previsto dalla costante giurisprudenza amministrativa;
- Vista la citata legge 145/2002, recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’integrazione tra pubblico e privato”, in particolare gli articoli 3, recante norme in materia di incarichi dirigenziali, e 10, comma 2, che dispone l’istituzione di ruoli dirigenziali per singole amministrazioni;
- Visto l’art. 14-sexies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, con cui sono stati introdotti i termini di durata minima e massima degli incarichi dirigenziali;
- Vista la circolare del Ministro della funzione pubblica 31 luglio 2002, concernente “Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza”;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’articolo 8, concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo, documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli articoli 7 e seguenti che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;
- Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241”;
- Visto l’articolo 4 del DPCM 18 ottobre 1994, n. 692, concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento di incarichi dirigenziali;
- Visto l’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, che testualmente dispone che “tutti gli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento dell’incarico di dirigente generale sono accessibili per chiunque. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352”;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito dalla legge 7 luglio 2006, n. 233;

Visto il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visto il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visto il D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 20 del CCNL del personale dirigente di prima e seconda fascia dell'Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, così come modificato dalla legge 145/2002; ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;

Visto l'accordo di concertazione sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 7 febbraio 2007;

DECRETA:

Art.1) Principi generali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito denominato "Ministero").

2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori del Ministero, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

3. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'art. 3 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 – quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, di seguito denominato CCNL.

4. L'individuazione delle risorse umane (anche di livello dirigenziale di seconda fascia), materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale è effettuata – in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165/2001 - dall'organo di governo del Ministero. A seguito di tale adempimento, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale conferiscono gli incarichi dirigenziali nell'ambito dei propri uffici in attuazione della procedura di cui all'art. 8.

5. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti

in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.

6. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 - per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 9, del CCNL.

7. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165/2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. In ogni caso, gli stessi incarichi non possono superare la durata di 5 anni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del decreto legislativo 165/2001, e art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

8. Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale nonché della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente trattamento economico, il Direttore generale degli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione comunica a tutti i dirigenti copia del decreto ministeriale di determinazione dell'articolazione delle posizioni dirigenziali e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile.

9. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

10. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità fra uomini e donne.

Art. 2) Conferimento degli incarichi

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente CCNL, il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia, di durata non superiore a cinque anni, avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;
- c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

2. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve tener conto dei criteri di cui al comma 1, alle lettere a) e b) nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

3. Il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001 - la cui pubblicità è assicurata secondo le

modalità di cui al successivo art. 4, comma 2 - viene effettuato previa informazione alle OO.SS. e previa verifica delle professionalità interne, prioritariamente dell'area dirigenziale e in subordine - con riferimento agli incarichi di cui al comma 6 - di quelle appartenenti all'area C in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza.

Art. 3) Banca dati del personale dirigente

1. Presso la Direzione Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione è istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale presso cui sono memorizzati i dati curricolari, i dati relativi agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 21 del CCNL).

2. La banca dati di cui al comma 1 è regolamentata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei dirigenti sulla propria documentazione, anche mediante privilegio di accesso individuale in lettura.

3. L'aggiornamento di detta banca dati è assicurato, con cadenza annuale, sia dalla Direzione Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione che dai dirigenti stessi che possono, ove necessario, integrare e modificare il *curriculum* già in possesso dell'Amministrazione, previa attribuzione di apposito codice di accesso per la modifica diretta del proprio *curriculum*.

4. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti interessati, ai sensi della legge n. 241/1990, copia dei *curricula* e della documentazione riguardante la valutazione dell'attività dei dirigenti stessi sono inseriti nel rispettivo fascicolo personale.

5. In ogni caso, salvo l'accesso del dirigente interessato al proprio fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 286/1999, alle attività di valutazione dei dirigenti.

Art. 4) Pubblicità delle posizioni dirigenziali

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL, cura la pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti.

2. La pubblicità e l'aggiornamento avviene mediante specifica lettera circolare, da inviare a tutti i dirigenti almeno ogni sei mesi nonché tramite la pubblicazione di tali dati sul sito Internet dell'Amministrazione e nella Rete Privata Virtuale.

Art. 5) Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del CCNL. In caso di rinnovo, non si applica la procedura di cui all'articolo 8.

2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti , è fatta salva comunque la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo 165/2001, il dirigente, che abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione, nel caso in cui l'amministrazione stessa l'abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà - ai sensi dell'art. 34, comma 2, del CCNL - di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.

Art. 6) Avvicendamento e revoca degli incarichi

1. Tutti i dirigenti del Ministero hanno diritto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del CCNL, ad un incarico di funzione dirigenziale.

2. L'avvicendamento degli incarichi, ai sensi del succitato art. 20 del CCNL, può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, salva la motivazione di cui alla lettera e), sulla base dei seguenti elementi:

- a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
- b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
- c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali, in relazione all'incarico da conferire;
- d) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
- e) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuova stipulazione di atto di incarico.

3. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001, i dirigenti trasferiti hanno diritto ad un incarico equivalente, ai sensi dell'art. 62 del CCNL.

4. Per incarico equivalente si intende un incarico cui corrisponde una retribuzione di pari valore economico.

5. Ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia, l'Amministrazione regola gli effetti economici correlati all'attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore, sulla base di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa, sulla base dei criteri contenuti nell'art. 62, comma 2, del CCNL 2002/2005.

6 La medesima disciplina di cui ai precedenti commi si applica anche nella ipotesi di ristrutturazione riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o a una loro diversa graduazione.

7. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18, che prevede la rassegnazione del dirigente che riprende servizio, alla stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

Art. 7) Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione.

1. Qualora il dirigente non venga confermato nello stesso incarico a seguito della riorganizzazione che comporti la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio, si provvede all'adozione di un nuovo provvedimento di conferimento di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.

2. Eventuali implicazioni riguardanti la mobilità dei dirigenti a seguito della ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione saranno disciplinate in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. D) e B) punto 2 del CCNL dell'Area dirigenziale, quadriennio 2002/2005.

Art. 8) Procedura di conferimento e avvicendamento incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia

1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di prima fascia si articola nelle seguenti fasi:

- verificatasi la vacanza di posizioni dirigenziali di prima fascia, il Capo di Gabinetto comunica al Direttore Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione la disponibilità della posizione al fine del conferimento del relativo incarico nel rispetto delle aliquote previste dall'art. 19 del decreto legislativo 165/2001;
- il Direttore Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione provvede alla pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione e nella Rete Privata Virtuale degli incarichi vacanti nonché delle competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale generale secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 2;
- i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- entro i 10 giorni successivi viene valutata l'idoneità tecnica del dirigente a perseguire gli obiettivi posti dall'organo di Governo, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i *curricula* pervenuti e/o contenuti nella banca-dati di cui all'art. 3;
- il Ministro, sentito il Capo di Gabinetto e il Segretario Generale per le rispettive competenze, avvanzerà una motivata proposta al Consiglio dei Ministri per il successivo *iter* di nomina.

2. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:

- i dirigenti generali preposti ad uffici dirigenziali di livello generale comunicano alla Direzione Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione la vacanza delle posizioni dirigenziali presenti, entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità;
- la Direzione Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione provvede alla pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione e nella Rete Privata Virtuale degli incarichi vacanti secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 2;
- i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- entro i 10 giorni successivi il Dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di

seconda fascia vacanti, sentiti i dirigenti di seconda fascia interessati, effettua la valutazione comparativa dell'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i *curricula* contenuti nella banca dati di cui all'art. 3, e formula una designazione motivata ai fini del decreto ministeriale di assegnazione dei dirigenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 165/2001;

- qualora le domande presentate da dirigenti di seconda fascia non trovino riscontro ed al fine di garantire il diritto all'incarico, il Direttore Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione e il Dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti provvedono alla designazione dei dirigenti privi di attribuzione fra i posti di funzione rimasti vacanti, sentendo il dirigente interessato su eventuali preferenze;
- successivamente all'emissione del decreto ministeriale di assegnazione, i dirigenti di prima fascia adottano il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipulano il relativo contratto individuale, che contestualmente viene trasmesso alla Direzione Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 3.

Art. 9) Norme transitorie e finali

1. Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, il Direttore Generale per gli Affari generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione, informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza di I e II fascia del Ministero, sulle operazioni amministrative relative al conferimento delle funzioni dirigenziali stesse nonché sull'esito della valutazione dell'attività dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale nonché nel sito internet del Ministero; verrà data notizia dell'emissione con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO